

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d'America

*[notificata con il numero C(2006) 496]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, fissa l'elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾; la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) La decisione 2006/199/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fissa le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d'America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all'elenco che figura nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE.

(3) Per maggior chiarezza è opportuno sostituire gli elenchi in questione nella loro totalità.

(4) Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione 97/296/CE.

(5) La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d'America.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/501/CE (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 109).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana*I. Paesi e territori che formano oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

AE — Emirati arabi uniti	LK — Sri Lanka
AG — Antigua e Barbuda	MA — Marocco
AL — Albania	MG — Madagascar
AN — Antille Olandesi	MR — Mauritania
AR — Argentina	MU — Mauritius
AU — Australia	MV — Maldive
BD — Bangladesh	MX — Messico
BG — Bulgaria	MY — Malaysia
BR — Brasile	MZ — Mozambico
BS — Bahamas	NA — Namibia
BZ — Belize	NC — Nuova Caledonia
CA — Canada	NG — Nigeria
CH — Svizzera	NI — Nicaragua
CI — Costa d'Avorio	NZ — Nuova Zelanda
CL — Cile	OM — Oman
CN — Cina	PA — Panama
CO — Colombia	PE — Perù
CR — Costa Rica	PG — Papua Nuova Guinea
CS — Serbia e Montenegro ⁽¹⁾	PH — Filippine
CU — Cuba	PF — Polinesia Francese
CV — Capo Verde	PM — Saint Pierre e Miquelon
DZ — Algeria	PK — Pakistan
EC — Ecuador	RO — Romania
EG — Egitto	RU — Russia
FK — Isole Falkland	SA — Arabia Saudita
GA — Gabon	SC — Seychelles
GD — Grenada	SG — Singapore
GH — Ghana	SN — Senegal
GL — Groenlandia	SR — Suriname
GM — Gambia	SV — El Salvador
GN — Guinea Conakry	TH — Thailandia
GT — Guatemala	TN — Tunisia
GY — Guyana	TR — Turchia
HK — Hong Kong	TW — Taiwan
HN — Honduras	TZ — Tanzania
HR — Croazia	UG — Uganda
ID — Indonesia	US — Stati Uniti d'America
IN — India	UY — Uruguay
IR — Iran	VE — Venezuela
JM — Jamaica	VN — Vietnam
JP — Giappone	YE — Yemen
KE — Kenya	YT — Mayotte
KR — Corea del Sud	ZA — Sudafrica
KZ — Kazakistan	ZW — Zimbabwe

⁽¹⁾ Tranne il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AM — Armenia ⁽¹⁾

AO — Angola

AZ — Azerbaigian ⁽²⁾

BJ — Benin

BY — Bielorussia

CG — Repubblica del Congo ⁽³⁾

CM — Camerun

ER — Eritrea

FJ — Fiji

IL — Israele

MM — Myanmar

SB — Isole Salomone

SH — Sant'Elena

TG — Togo

⁽¹⁾ Unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Unicamente per le importazioni di caviale.

⁽³⁾ Unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»